REGOLAMENTO MASTER

Riveduto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale di Ateneo
Emanato con D.P. n. 117 del 21 maggio 2010

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento generale di Ateneo, i corsi di Master, che l'Università Kore di Enna è abilitata ad istituire ed attivare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del proprio Statuto di autonomia e dell'art. 3 del Regolamento didattico di Ateneo.
Ai Master di I e di II livello possono essere ammessi rispettivamente i possessori di una laurea triennale e coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o specialistica o quadriennale secondo il vecchio ordinamento universitario.
I corsi volti al conferimento dei titoli di Master vengono promossi e realizzati dall'Università nel rispetto delle norme di legge e delle previsioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2 – Istituzione

I corsi di Master vengono istituiti con deliberazione del Senato accademico ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo.
Le proposte di Master sono presentate sotto forma di progetto, da qualsiasi docente strutturato nell'Ateneo o da un organo dell'Università, al Preside della Facoltà di riferimento, che ne accerta la congruità prima di proporne l'istituzione al Senato accademico. Il Rettore, acquisita la delibera di attivazione della Giunta esecutiva che ne assicura la copertura finanziaria, emana il relativo manifesto. I Master sono autorizzati con decreto del Presidente dell'Università quando il piano di gestione ne prevede il totale autofinanziamento o nei casi in cui i corsi siano preventivamente coperti da finanziamento esterno.

Articolo 3 - Elementi costitutivi del progetto di Master

Sono elementi costitutivi essenziali di un progetto di Master:

a) le motivazioni;
b) il titolo del corso, che corrisponde anche al titolo di studio che verrà eventualmente rilasciato agli studenti;
c) l'ipotesi di comitato scientifico;
d) la durata in anni accademici e in giornate di attività guidate;
e) il piano degli studi, con l'enunciazione dei settori scientifico-disciplinari previsti e l'indicazione, per ciascuno, dei crediti formativi attribuiti;
f) l'ordinamento, con l'indicazione tra l'altro di:
    1) livello del master;
    2) profilo di entrata;
    3) requisiti di ammissione ed eventuali prove di accesso;
    4) modalità di iscrizione e documentazione richiesta;
    5) ripartizione della durata complessiva per ore e per tipologia di attività (lezioni frontali, laboratori, eventuale e-learning, studio individuale, stage e tirocini, project work, etc.);
    6) eventuali partnership (altri atenei o enti di ricerca, aziende, ordini professionali, etc);
    7) procedure di valutazione in itinere e finali;
    8) profilo di uscita;
    9) sbocchi professionali;

Sono inoltre elementi del progetto di Master:

g) l'ipotesi di corpo docente e degli eventuali tutor;
h) il numero minimo e massimo degli iscritti, con gli eventuali margini di tolleranza per lo svolgimento del corso;

i) la sede o le sedi di svolgimento delle diverse attività previste;
j) la lingua o le lingue in cui saranno tenute le attività formative;
k) l'ipotesi di piano finanziario, con indicazione della retta di iscrizione.

Le previsioni di cui ai punti b, d, e, f, h e j) compongono il Regolamento del Master, del quale fanno parte anche, per espresso rinvio, le norme generali sullo status di studente della Libera Università Kore.

Articolo 4 – Adempimenti preliminari del Preside

Il Preside, in presenza di una proposta contenente almeno gli elementi costitutivi essenziali del progetto di Master, pone la proposta all'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà per la valutazione e l'eventuale approvazione. Nei casi di proposte carenti degli elementi essenziali, il Preside restituisce la proposta al proponente con l'invito a provvedere ad integrarla prima di porla all'ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 5 – Criteri di valutazione del Consiglio di Facoltà

Il Consiglio di Facoltà esamina le proposte sulla base dei seguenti criteri:

a) congruità delle motivazioni;
b) coerenza tra profilo in entrata, piano formativo e profilo in uscita;
c) qualità e quantità delle partnership, se previste;
d) equilibrio tra le diverse tipologie di attività formative previste;
e) composizione del corpo docente, se già indicato.

Il Consiglio di Facoltà approva la proposta se sono soddisfatti i criteri indicati. In sede di approvazione, il Consiglio può ratificare, eventualmente con modifiche, l'ipotesi di comitato scientifico, nonché la proposta di corpo docente. Il Consiglio tiene conto del livello di coinvolgimento delle risorse docenti interne all'Università.

Articolo 6 – Attivazione e gestione amministrativo-contabile del Master

Il Master è formalmente attivato con deliberazione della Giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 9, comma 3, punto 2 dello Statuto dell'Università. Con la stessa deliberazione viene approvato anche il piano finanziario. La Giunta esecutiva fissa, tra l'altro:

a) l'entità delle rette a carico degli iscritti, qualora non si tratti di corso interamente finanziato con fondi esterni;
b) le indennità, i compensi ai docenti, che non possono essere inferiori a quelli fissati per i contratti di insegnamento a tempo determinato;
c) la sede o le sedi di svolgimento delle attività formative.

Acquisita la delibera di attivazione della Giunta esecutiva, il Presidente dell'Università, con successivi propri atti ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo, provvede alle nomine, agli affidamenti ed alle consulenze di sua competenza, ivi inclusi gli eventuali incarichi al personale amministrativo e tecnico, sentito il Direttore amministrativo ove siano coinvolte unità di personale interno.

Sul piano amministrativo e contabile, ciascun Master è gestito alla stregua dei progetti speciali di Ateneo ovvero, anche in relazione alle risorse di cui dispone, come progetto in conto terzi. La forma di gestione è determinata nel provvedimento di attivazione da parte della Giunta esecutiva o del Presidente dell'Università, che ne indica anche il Regolamento cui riferirsi.

I Master possono essere attivati in collaborazione con soggetti diversi sulla base di apposite intese tra l'Ateneo e enti di ricerca e di alta formazione anche non universitaria, istituzioni di riconosciuta qualificazione, amministrazioni pubbliche ovvero imprese. In tali casi, gli accordi definiscono le forme di cooperazione, ferma restando la competenza esclusiva dell'Università per tutto quanto concerne l'immatricolazione degli iscritti, il riconoscimento di crediti formativi, la certificazione degli studi e il rilascio del titolo finale ai sensi del successivo art. 12.

Articolo 7 - Organi del Master
Sono organi del Master:

a) il Direttore;
b) il Collegio dei docenti;
c) il Comitato scientifico o, in alternativa,
d) il Comitato dei garanti.

Il Direttore del Master è designato dal Preside, obbligatoriamente tra i docenti strutturati nell'Università di Enna e può coincidere con il docente proponente. Sono considerati docenti strutturati nell'Ateneo i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'UKE e i componenti a qualsiasi titolo dei Consigli di Facoltà o dei Comitati ordinatori di Facoltà, nonché i docenti assegnati ai requisiti necessari di tutti i corsi di laurea dell'Università.
Il Collegio dei docenti è costituito dall'universo dei docenti impegnati nel Master, fatti salvi gli eventuali sostituti per casi eccezionali e temporanei. Il corpo docente è indicato di massima nel progetto di Master. Qualora il corpo docente non sia stato indicato, o sia stato indicato parzialmente, il Direttore del Corso designato provvede ad integrare la proposta.
Il Comitato scientifico è costituito, sulla base di quanto proposto nel progetto di Master.
E' in alternativa costituito un Comitato dei garanti integrato con il Comitato scientifico,.
Tutte le nomine sono di competenza del Presidente dell'Università.

Articolo 8 – Il Direttore
Il Direttore è responsabile del funzionamento complessivo del Master e dei risultati formativi generali, dei quali risponde all'Ateneo. Egli può essere incaricato di redigere il piano degli acquisti e dei servizi inerenti il corso nell'ambito di un budget assegnato. Mantiene inoltre i necessari raccordi con gli uffici amministrativi, per quanto di competenza dell'area amministrativa stessa. Il Direttore del Master può individuare uno dei componenti del Collegio dei docenti per la sua sostituzione nei casi di assenza o di impedimento. Il Direttore costituisce inoltre una commissione interna al Collegio per l'eventuale riconoscimento di crediti formativi preliminari e adotta i provvedimenti urgenti per l'ottimale svolgimento del Master nell'ambito delle risorse a disposizione.

Articolo 9 – Il Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascuno dei suoi membri, è l'organo di pianificazione e di coordinamento delle attività formative previste nell'ordinamento del Master. E' presieduto dal Direttore del Master, che lo convoca almeno prima dell'inizio e del termine delle attività e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 10 – Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque professori e ricercatori, la maggioranza dei quali non impegnati nelle attività formative del Master stesso. Il Presidente del Comitato scientifico è individuato tra i professori universitari o esperti di chiara fama.
Il Comitato scientifico valuta i programmi dei docenti ed è garante della validità del progetto formativo. Il Comitato si riunisce almeno prima dell'inizio e del termine delle attività e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dello stesso Comitato. Alle sedute è invitato ad assistere il Direttore del Master.

Articolo 11 – Il Comitato dei garanti
Il Comitato dei garanti è costituito soltanto nei casi in cui siano previste partnership formalizzate con il mondo dell'economia e dell'amministrazione pubblica o privata. Esso è composto da un rappresentante per ogni soggetto partner e dal Comitato scientifico, con cui si integra in un solo

organo tecnico-scientifico. Il Comitato si riunisce almeno prima dell'inizio e del termine delle attività e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dello stesso Comitato, ovvero su richiesta di almeno tre componenti.
Il Comitato dei garanti vigila sul corretto svolgimento del Master dal punto di vista organizzativo e finanziario e sostiene le iniziative formative previste in partnership, con particolare riferimento alle attività professionalizzanti e di placement.

Articolo 12 – Struttura del corso e conferimento del titolo di Master
Il corso di Master si sviluppa per millecinquecento ore annue, pari a sessanta crediti formativi universitari. Quando non è diversamente specificato nel relativo progetto, quarantotto crediti vengono attribuiti a settori scientifico-disciplinari puntualmente individuati, mentre i rimanenti dodici sono assegnati al project work ed all'esame finale. La didattica diretta o assistita copre 9 ore per credito, per complessive 432 ore d'aula. Al project work è destinato invece l'intero ammontare di 25 ore per credito, pari a 300 ore complessive. Ulteriori 300 ore sono destinate alle attività di tirocinio e di stage, mentre le rimanenti 468 ore, corrispondenti alla quota-studente del valore dei crediti formativi attribuiti ai settori scientifico-disciplinari, sono riservate allo studio individuale. Il progetto specifica le eventuali attività didattiche a distanza.
Il titolo di Master è conferito al termine di una apposita seduta di esame finale, di norma dedicata alla presentazione di un project work o di una dissertazione, secondo quanto previsto nell'ordinamento del Master cui l'esame si riferisce.
I dati essenziali del Master (titolo, durata, livello, eventuale lingua di svolgimento diversa dall'italiano, sede) sono registrati negli appositi archivi dell'Università e sono riprodotti in un'apposita pergamena, a firma congiunta del Rettore e del Direttore amministrativo, che è consegnata agli iscritti che abbiano compiuto con successo gli studi previsti. Nei casi di Master interateneo, si procede come d'uso.

Articolo 13 – Misure di salvaguardia
Nei casi di palesi e ripetute disfunzioni, Il Rettore, per salvaguardare l'immagine e il prestigio dell'Università e per garantire gli interessi degli studenti, ovvero su richiesta motivata del Presidente dell'Università, può, sentito il Preside della Facoltà interessata, sostituire il Direttore del Master con un altro docente che sia già componente di uno degli organi del Master e ne abbia i requisiti. Collegio. Il provvedimento del Rettore è ratificato dal Presidente.

Articolo 14 - Altri corsi post-laurea
Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche ai corsi di perfezionamento ed a tutti i corsi speciali di studio dell'Ateneo.